

LEGGE REGIONALE

Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive. Modifiche e integrazioni alla L.R. 13.5.1985, n. 26.

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

---

• LEGGE REGIONALE " Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive. Modifiche e integrazioni alla L.R. 13/5/1985, n.26".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge :

ART. 1

( Variante di recupero )

L'art. 3 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 26 è così sostituito :

" 1. Per il recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, esistenti al 1 ottobre 1983, i Comuni, in deroga a quanto previsto dall'art. 55 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, possono adottare specifica variante di recupero.

2. Per l'adozione della variante di cui al 1 comma i Comuni, entro la data del 30 aprile 1987, devono preliminarmente perimetrare, in un quadro di convenienza economica e sociale, gli insediamenti da includere nelle varianti e costituiti da una pluralità di edifici abusivi comportante una continuità edificata e rilevante modificazione dell'assetto del territorio.

3. L'adozione della variante è obbligatoria per il recupero degli insediamenti perimetrati nonchè per gli insediamenti abusivi contigui a zone edificate od edificabili in base allo strumento urbanistico vigente, oppure insistenti su aree destinate, successivamente alla realizzazione degli insediamenti abusivi stessi, ad edifici pubblici od a spazi pubblici.

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

---

4. La variante di recupero può riguardare sia lo strumento urbanistico generale sia uno strumento urbanistico esecutivo e, per quanto compatibile con la presente legge, deve essere redatta in conformità a quanto prescritto dagli artt. 19 e 20 della legge regionale 21 maggio 1980, n.56.

5. Nell'ambito delle aree oggetto della variante di recupero, possono essere previsti soltanto gli edifici e le altre opere ammissibili alla sanatoria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n.47 nonchè nuovi volumi soltanto se destinati ai servizi di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

6. Nel caso di comprovate necessità, le aree da destinare ai servizi di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, possono essere localizzate<sup>anche</sup>/all'esterno delle aree perimetrate".

ART. 2

( Parere aree soggette a vincolo paesistico )

1. In attuazione dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, per le opere costruite su aree soggette a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il parere favorevole al rilascio della concessione od autorizzazione in sanatoria, previsto dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è espresso dal Presidente della Giunta regionale nei termini di cui allo stesso art. 32.

2. Per l'istruttoria delle domande, l'Assessore all'urbanistica ed assetto del territorio può avvalersi degli uffici provinciali del Genio civile.

ART. 3

( Rilevamenti aereofotogrammetrici )

1. Al fine di consentire il controllo dell'attività urbanistica ed edilizia, la Regione effettuerà periodici rilevamenti aereofotogrammetrici delle zone costiere e delle altre aree di particolare pregio ambientale, paesistico e territoriale.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'urbanistica e sentita la Commissione consiliare assetto ed utilizzazione del territorio, stabilisce annualmente quali aree del territorio regionale debbano essere sottoposte ai controlli di cui al primo comma.

ART. 4

( Anticipazione somme ai Comuni per demolizione e ripristino )

1. Al fine di consentire la demolizione delle opere abusive nei casi previsti dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dalla legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 nonchè il ripristino dello stato dei luoghi, il Presidente della Giunta regionale può disporre a favore del Sindaco, a titolo di anticipazione e su motivata richiesta, il finanziamento delle spese necessarie, determinate con le modalità di cui all'art. 69, secondo comma, della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27.

5

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

---

2. L'importo definitivo dei lavori di cui al presente articolo è posto a debito del trasgressore, riscosso a cura del Sindaco secondo le leggi vigenti in materia e versato nelle casse della Regione.

ART. 5

( Delega all'Assessore all'Urbanistica )

1. L'Assessore regionale all'urbanistica ed assetto del territorio, se delegato dal Presidente della Giunta regionale, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dalla presente legge, nonché dalla legge 28 febbraio 1985, n.47 e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 6

( Norma finanziaria )

1. All'onere riveniente dall'attuazione degli artt. 3 e 4 della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 1986, con gli stanziamenti dei rispettivi nuovi capitoli appresso specificati, istituiti in termini di competenza e di cassa con la seguente variazione al bilancio di previsione, approvato con legge regionale

19 febbraio 1986, n. 4 :

PARTE II - Spesa

<u>Variazione in diminuzione</u>	Bil. Competenza	Bil. Cassa
- Cap. 0102030 "Spese relative a violazioni di norme dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi".	L. 100.000.000	100.000.000

Variazione in aumento

- Cap. 0102040 (c.n.i.) "Rilevamenti aereofotogrammetrici per il controllo dell'attività urbanistico ed edilizia Art. 3 L.R....."	L. 50.000.000	50.000.000
---	---------------	------------

Variazione in aumento

- Cap. 0102050 (c.n.i.) "Anticipazione ai Comuni per demolizione opere abusive e ripristini. Art. 4 L.R..."	L. 50.000.000	50.000.000
---	---------------	------------

1.

2. Per gli esercizi successivi si provvederà con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Prof. Nicola Di Cagno )

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to(Avv.Giorgio Bortone-Dott. Vito Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (Dott. Renato Guaccero )

*Consiglio Regionale  
della Puglia*

---

E' estratto del verbale della seduta dell'11 novembre 1986 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Prof. Nicola Di Cagno )

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to(Avv. Giorgio Bortone-Dott. Vito Mariella)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (Dott. Renato Guaccero )